



n. R.G. 4562/22

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Feriele

in persona dei magistrati
Dott. Mario Tuttobene
Dott. Daniele Bianchi
Dott. Francesca Lippi
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice rel. est.
Giudice

Sentenza

nella causa introdotta da

ENRICO ROVEDA in proprio e quale legale rappresentante di
TEAM SRL, difesi dall'avv. Giulio Gras del Foro di Genova

contro

RONDINA MARCO, difeso dall'avv. Luca Amicabile del Foro di
Genova

RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO:



- che **ENRICO ROVEDA**, in nome proprio e nella qualità di amministratore della **TEAM S.R.L.**, ha convenuto in giudizio **RONDINA MARCO**, allegando:
 - di aver costituito nel 1981, insieme al convenuto ed altri soggetti, la società Team S.r.l., società avente ad oggetto consulenza organizzativa alle imprese e supporto alla progettazione di progetti finanziabili dall'Unione Europea;
 - che nel 2008 il Rondina decise di recedere la società;
 - che a quel tempo Rondina Marco e Enrico Roveda erano gli unici soci della Team srl, ciascuno titolare del 50% delle quote;
 - che al fine della definizione di plurime situazioni sospese, le parti (i singoli soci e la società) addivenivano ad un accordo formalizzato in una lettera di impegno del 30.12.2008 (prod. 1 parte att.) in forza del quale il Rondina:
 - cedeva le proprie quote di Team S.r.l.;
 - si impegnava al pagamento di importi in favore del Roveda e di Team srl, principalmente per rimborso al socio di rate del mutuo acceso dalla società, per pagamento debiti della società anche nei confronti della Comunità Europea, per saldo passivo di conto corrente sociale su Banca Antonveneta e sopravvenienze passive;
 - che negli anni successivi il Rondina si rendeva inadempiente rispetto agli impegni presi;
- che pertanto le parti attrici chiedevano in questa sede:



- 1) di accertare e dichiarare il diritto attoreo di ottenere dal Rondina il pagamento dell'importo di euro 168.010,60 più i relativi interessi;
 - 2) di condannare il Rondina al pagamento del suddetto importo;
- che parte convenuta **Rondina Marco** si costituiva in giudizio eccependo la sussistenza di clausola compromissoria e nel merito chiedendo il rigetto delle domande;
 - che parte convenuta nega vi sia giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, data la clausola compromissoria presente nello statuto della società;
-
- che l'eccezione fondata sulla competenza arbitrare è fondata;
 - che detta eccezione risulta rituale e tempestiva;
 - che infatti parte convenuta ha eccepito in comparsa responsiva nei termini ex art. 167 cpc la sussistenza di clausola compromissoria *sia* nella formulazione originaria dello statuto (pag. 2 comp. risp.), *sia* nella formulazione intervenuta nel 2004 per adeguamento alle prescrizioni introdotte dalla riforma societaria di cui al dglr 5/2003 (cfr. nota 1 comp. risp. pag. 2), depositando in atti **entrambe** le previsioni statutarie (docc. 2 e 3 conv.);
 - che va dichiarata la operatività *ratione temporis* della clausola compromissoria prevista dallo statuto di Team S.r.l nella più recente formulazione (prod. 3 parte conv.);
 - che detta clausola (art. 24) - recita: “*Arbitro – tutte le controversie che dovessero insorgere tra Soci nonché tra Società e Soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e dalle deliberazioni legalmente*”



adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto in cui ha sede la Società”);

- che è noto che le clausole compromissorie impongono la giurisdizione arbitrale per le liti relative a fatti verificatisi e diritti sorti nel periodo in cui le parti erano vincolate, non rilevando che il rapporto sociale sia in seguito venuto meno;
- che tale assunto trova fondamento nel principio di autonomia della clausola compromissoria, sancito dall’art. 808 c.p.c., secondo cui la stessa è un contratto autonomo e distinto dal rapporto negoziale al quale è collegato (Cassazione civile sez. I, 31/10/2011, n.22608);
- che la presente controversia scaturisce dal dedotto inadempimento dell’impegno scritto datato 30.12.2008 (doc. 1 fasc. att.) regolante rapporti di debito tra Soci nonché tra Società e Soci discendenti da diritti e obblighi inerenti al rapporto sociale (rimborso al socio di rate del mutuo acceso dalla società (punto a) doc. 1 cit.), debito della società nei confronti della Comunità Europea (punto c), debiti sociali complessivi (punto d), saldo passivo di conto corrente sociale su Banca Antonveneta (terzultimo capoverso) mancato incasso crediti e sopravvenienze passive (penultimo capoverso);
- che comunque è noto che lo stesso art. 808 quater cpc prescrive una interpretazione estensiva delle clausole compromissorie;
- che dall’applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria in parole discende la rinuncia delle parti all’azione giudiziaria (Cass. 21177/2019);
- che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore entro 250.000 euro);

PQM





Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

1. dichiara la competenza arbitrale in merito alla presente controversia;
2. condanna **Enrico Roveda**, in nome proprio e nella qualità di amministratore della **Team S.r.l.**, al pagamento in favore di **Rondina Marco** delle spese del presente procedimento liquidate in euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Genova, in data 27.8.2023

Il Giudice estensore

(Daniele Bianchi)

Il Presidente

(Mario Tuttobene)

Arbitrato in Italia

